

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Equiparazione della speciale indennità di accompagnamento in
favore dei ciechi parziali all'indennità di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali

ONOREVOLI SENATORI. - La cecità parziale, pur essendo così definita, rappresenta una disabilità visiva molto grave, essa, infatti, riduce la vista ad un solo ventesimo, tenendo conto anche della possibilità di una eventuale correzione. Tale ridotta acuità visiva consente attività praticamente ridotte a zero senza l'ausilio di un accompagnatore; il cieco «ventesimista», infatti, non può leggere, muoversi al buio o nella penombra, percepire in tempo utile ostacoli in movimento come autoveicoli, riconoscere persone, in una parola svolgere le normali funzioni della vita in modo libero ed autonomo. In verità, il cieco «ventesimista» potrebbe essere equiparato al cieco assoluto da un punto vista funzionale, ma tenuto conto che vedere la luce è pur sempre meglio che non vederla per niente, storicamente si è ritenuto di dover differenziare gli interventi in favore delle diverse categorie di ciechi.

Anche con il presente disegno di legge si conserva la differenziazione tra ciechi civili

assoluti e parziali, pur ritenendo ingiusta la grande disparità economica esistente tra ciechi assoluti civili e ciechi «ventesimisti». Un aumento della indennità per questi ultimi, perciò, si impone e si ritiene equo e giusto portarla al limite dell'indennità spettante a un'altra categoria di disabili, i sordi prelinguali, la cui indennità ammonta a circa euro 226,53. Queste persone handicappate dell'udito hanno indubbiamente gravi problemi nella vita di relazione, ma quelli dei ciechi parziali non possono dirsi certo inferiori.

L'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge risulta, rapportato ai costi complessivi delle pensioni percepite dai disabili, di lieve entità, poiché si tratta soltanto di un piccolo aumento percentuale, che, però, corrisponde alla volontà di tutte le forze sociali e politiche di migliorare le condizioni dei più deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, a decorrere dal 1^a gennaio 2007, è equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione, concessa ai sordi prelinguali ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

